

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA N.3 ANNO 2020

Il Capo della Protezione Civile

Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;

Considerato che l'immobile sito in via Romanus de Capraria 13, a Dogana, distinto a catasto al foglio 4, particella 383, subalterno 9, è stato interessato da un incendio divampato alle 01:30 circa del giorno 09/03/2020 e che le strutture della porzione interessata dall'incendio sono state interessate e danneggiate dall'incendio, tanto da essere potenzialmente a rischio la stabilità non solo del solaio soprastante al subalterno 9, ma anche dei locali adiacenti e del corpo di fabbrica superiore;

Vista la necessità e l'urgenza di garantire l'incolumità pubblica;

ORDINA

l'interdizione dell'accesso e dell'utilizzo delle unità immobiliari site nel suddetto edificio, unità distinte a catasto al foglio 4, particella 383, subalterni 1, 3, 4 (limitatamente, per quest'ultimo, ai due vani a est sovrastanti il garage sub.10), 5, 7, 9, 10, come già disposto fin da subito ai proprietari; l'interdizione sarà rimossa con ulteriore ordinanza a seguito di consegna allo scrivente Servizio di una relazione redatta da un tecnico abilitato nella quale si dichiara, a seguito delle opere di messa in sicurezza necessarie, l'idoneità statica della struttura, unitamente a dichiarazione di impresa che dichiara idoneità all'utilizzo degli impianti gas e elettrico; il subalterno 2 e i locali del subalterno 4 non interessati dall'interdizione, potranno essere utilizzati previo consegna allo scrivente ufficio delle dichiarazioni sugli impianti.

L'accesso alle unità immobiliari interdette è consentito esclusivamente al personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza.

Si notifica ai proprietari delle unità immobiliari interessati dal suddetto divieto per il rispetto della presente ordinanza fino a revoca della medesima.

Si informa che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso in opposizione dinanzi all'Ufficio scrivente, entro 10 giorni, e il ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al Commissario della Legge quale Giudice Amministrativo di I Grado, entro 60 giorni, secondo quanto previsto dal titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68, termini entrambi decorrenti dal suo ricevimento.

San Marino, 9 marzo 2020/1719 d.f.R.

per il CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
dott. Fabio Berardi